

La circolare di lavoro e previdenza n. 3/2019

Manovra 2019: le modifiche al regime forfetario e la nuova *flat tax* dal 2020

di Dario Fiori – consulente del lavoro e dottore commercialista

La L. 145/2018 (Manovra 2019) con l'articolo 1, commi da [9](#) a [11](#), modifica il requisito di accesso al c.d. regime forfetario, innalzando a 65.000 euro la soglia massima dei ricavi e compensi conseguiti nell'anno precedente. Oltre a tale principale novità vengono novellate alcune cause ostative di accesso al regime.

La Legge di Bilancio, con i successivi commi da [17](#) a [22](#), introduce a partire dal 2020 la possibilità di applicare un'imposta sostitutiva del 20% al reddito delle persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arte o professione. Tali soggetti, per accedere alla tassazione agevolata, devono aver conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro nel periodo d'imposta precedente.

Il nuovo requisito e le cause ostative per l'accesso al regime forfetario

La L. 145/2018, con l'articolo 1, commi 9-11, novella la disciplina del c.d. regime forfetario contenuta nell'articolo 1, commi [54-89](#), L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).

L'articolo 1, comma 54, Legge di Stabilità 2015, viene interamente sostituito con il seguente:

“I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000”.

Dalla lettura del nuovo comma 54 si evince con chiarezza che il requisito di accesso viene innalzato a 65.000 euro annuali, indipendentemente dal tipo di attività svolta. Pertanto, sono abrogate le soglie differenziate indicate nella L. 190/2014, [allegato 4](#), in funzione del codice ATECO relativo all'attività svolta.

Al fine della verifica di tale requisito, il seguente [comma 55](#) precisa che:

– non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al relativo regime premiale a seguito

dell'applicazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale, ai sensi dell'[articolo 9-bis](#), comma 9, D.L. 50/2017;

– nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

L'Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 6/E/2015](#), ha chiarito che per la verifica dell'eventuale superamento del limite di cui all'articolo 1, [comma 54](#), Legge di Stabilità 2015, si deve tener conto del regime contabile applicato nell'anno di riferimento. Pertanto, coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l'ammontare dei ricavi conseguiti applicando il criterio di competenza, mentre chi, ad esempio, ha applicato il regime fiscale di vantaggio oppure il regime delle imprese minori deve utilizzare il criterio di cassa.

Inoltre, con la citata sostituzione del comma 54 sono stati eliminati gli ulteriori requisiti di accesso previsti dalla normativa previgente:

- spese annue per un ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi per lavoro dipendente e accessorio;
- costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non superiore a 20.000 euro.

Si segnala, al [comma 87](#), un'ulteriore modifica apportata dal Legislatore, riguardante i soggetti che nel periodo d'imposta 2014 si avvalevano del regime agevolato di cui all'[articolo 13](#), L. 388/2000 (c.d. nuove attività produttive), o del regime fiscale di vantaggio di cui all'[articolo 27](#), commi 1 e 2, D.L. 98/2011 (c.d. dei minimi).

Tali soggetti possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime agevolato per le *start up*, con applicazione dell'aliquota del 5% per i soli periodi d'imposta che residuano al completamento del quinquennio agevolato. La norma previgente prevedeva tale possibilità per un solo triennio.

Le nuove cause ostative all'accesso nel regime forfetario

Oltre alla verifica del requisito dell'articolo 1, comma 54, Legge di Stabilità 2015, per applicare legittimamente il regime forfetario il contribuente non deve rientrare in alcuna delle cause ostative elencate al successivo [comma 57](#).

La Manovra 2019 è intervenuta sul citato comma 57 con la sostituzione delle lettere d) e d-bis).

La nuova lettera d) prevede:

“gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”.

Dalla lettura della nuova lettera d) si nota subito la conferma di esclusione per coloro che *“partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni”*. Le novità risiedono nella esclusione di coloro che:

1. partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività di un’impresa familiare;
2. controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Nella norma previgente la sola contemporanea partecipazione a una Srl trasparente di cui all'[articolo 116](#), Tuir, ostacolava l’accesso al regime forfetario.

In particolare, l’aspetto di cui al predetto punto 2 merita di essere valutato con attenzione, al fine di potersi avvalere legittimamente del regime forfetario.

Per prima cosa si dovrà valutare se l’attività svolta è direttamente o indirettamente riconducibile a quella esercitata in forma individuale. Qualora l’attività societaria risulti riconducibile a quella individuale si dovrà valutare se esiste un controllo diretto o indiretto della compagine societaria.

A tal fine, a parere di chi scrive, è opportuno tenere presente la definizione di controllo dell'[articolo 2359](#) cod. civ.:

“Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;*
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati”.

La novellata causa ostativa della nuova lettera d-bis) esclude dall'utilizzo del regime forfetario:

“le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro”.

La *ratio* della norma è evitare un incentivo fiscale alla trasformazione di rapporti di lavoro subordinato in rapporti di lavoro autonomo.

La sostituzione della citata lettera d-bis) dell'articolo 1, [comma 57](#), L. 190/2014, di conseguenza, elimina la causa di esclusione per i soggetti che, nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli [49](#) e [50](#), Tuir, eccedenti l'importo di 30.000 euro (lettera d-bis) previgente).

Vengono, invece, mantenute, all'interno del comma 57, le esclusioni di cui alle seguenti lettere:

- a. le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- b. i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'UE o in uno Stato aderente all'Accordo See, che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- c. i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'[articolo 10](#), comma 1, n. 8), D.P.R. 633/1972, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'[articolo 53](#), comma 1, D.L. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 427/1993.

Ai sensi dell'articolo 1, [comma 71](#), L. 190/2014, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di cui al [comma 54](#) (limite di

65.000 euro di ricavi/compensi) ovvero quando si verifica una delle fattispecie sopradette indicate al [comma 57](#).

Esonero degli adempimenti ai fini Iva, determinazione del reddito e imposizione sostitutiva

I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'Iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. 633/1972, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.

Ai sensi dell'articolo 1, [comma 60](#), L. 190/2014, nelle operazioni per le quali risulti debitore dell'Iva (ad esempio acquisto in *reverse charge*) il contribuente in forfetario dovrà emettere fattura o integrarla con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta. L'Iva così determinata dovrà essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Anche nel regime forfetario 2019 il reddito continua ad essere determinato applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nel nuovo [allegato 2](#), L. 145/2018. I coefficienti sono diversificati a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Si segnala che i coefficienti di redditività non sono stati modificati rispetto a quelli contenuti nel precedente [allegato 4](#), L. 190/2014.

Si riporta nella seguente tabella il contenuto del citato allegato 2, Legge di Bilancio 2019:

Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande	10 - 11	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	86%
Intermediari del commercio	46.1	62%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	(55-56)	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	78%

Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (da 12 a 33) - (35) - (da 36 a 39) - (da 49 a 53) - (da 58 a 63) - (da 77 a 82) - (84) - (da 90 a 99)	67%
---------------------------	---	-----

Sul reddito imponibile determinato forfetariamente si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap, pari al 15%.

Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i 4 successivi, in luogo dell'aliquota del 15% si applica un'aliquota pari al 5%, a condizione che:

- il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività di cui all'articolo 1, [comma 54](#), L. 190/2014, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di cui al comma 54.

I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, il contribuente è tenuto a rilasciare, in calce alla fattura, la seguente dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva ed è escluso da ritenute alla fonte: "Operazione non soggetta a Iva, effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi 54-89, L. 190/2014. Operazione non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, L. 190/2014".

Il [comma 72](#), nei casi di passaggio dal regime forfetario al regime ordinario e viceversa, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposta, dispone che:

"Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, (...), i ricavi e i compensi che hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i compensi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a

formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi d'imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario”.

Come chiarito nella [circolare n. 10/E/2016](#), la citata disposizione stabilisce che i ricavi e i compensi che non hanno concorso a formare il reddito nel periodo di applicazione del regime forfetario, a causa della mancata riscossione delle somme attese, al fine di evitare salti e duplicazioni d'imposta, concorreranno a determinare il reddito in regime ordinario, adottato dopo l'uscita dal forfetario, nel medesimo anno in cui si realizza la manifestazione finanziaria, senza tenere conto della competenza economica. Analogamente, il principio di competenza non può essere applicato ai ricavi e ai compensi che hanno concorso alla formazione del reddito nel periodo di applicazione del regime forfetario, avendo avuto in tale periodo la relativa manifestazione finanziaria.

Viceversa, in caso di passaggio dal regime ordinario al regime forfetario, laddove il ricavo abbia già concorso, per competenza, a determinare il reddito nel periodo di applicazione del regime ordinario, la sua manifestazione finanziaria in corso di regime forfetario non assume rilevanza.

Con riferimento ai costi, infine, la norma stabilisce che in caso di passaggio al regime ordinario:

“le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”.

Ciò significa che le esistenze finali in corso di regime forfetario non rilevano come esistenze iniziali del regime ordinario se il loro prezzo è stato pagato nel periodo di permanenza nel regime di favore, mentre le medesime costituiscono esistenze iniziali limitatamente alla parte non ancora pagata.

L'opzione per il regime contributivo agevolato

I contribuenti che applicano il regime forfetario, iscritti alla Gestione Inps artigiani e commercianti, possono optare per il pagamento di una contribuzione previdenziale ridotta del 35%. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno la condizione di cui all'articolo 1, [comma 54](#), L. 190/2014, ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui alle cause ostative di cui al [comma 57](#). La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussista la condizione di cui al [comma 54](#). Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano

richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto della condizione di cui al comma 54 nell'anno della richiesta stessa.

Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano una richiesta telematicamente all'interno del Cassetto previdenziale artigiani e commercianti.

L'Inps, con la [circolare n. 22/2017](#), ha precisato che:

- il regime contributivo ridotto continua ad applicarsi ai soggetti già beneficiari del regime agevolato che non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso, ove permangano i requisiti di accesso;
- i soggetti, che intraprendono una nuova attività, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione.

L'Inps, con il [messaggio n. 15/2019](#), ha posticipato il termine per comunicare all'Istituto la fuoriuscita dal regime contributivo agevolato dal 31 dicembre dell'anno precedente al 28 febbraio dell'anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario.

L'Istituto ha giustamente rilevato che spesso i contribuenti non sono in grado di stabilire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'eventuale perdita dei requisiti intervenuta nel corso dell'anno medesimo, la quale comporta l'uscita dal regime fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Pertanto, il contribuente che fruisce del regime agevolato potrà comunicare all'Istituto la propria rinuncia a tale regime entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla perdita dei requisiti, con le consuete modalità esplicitate nelle circolari [n. 29/2015](#) e [n. 35/2016](#) e con il messaggio n. 1035/2015.

In tal caso, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1° gennaio del medesimo anno. Le comunicazioni che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo.

Nuova flat tax del 20% a partire dall'anno 2020

Con l'articolo 1, commi da [17](#) a [22](#), L. 145/2018, si introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali e dell'Irap con aliquota del 20%.

Le modalità di determinazione del reddito per l'applicazione della c.d. *flat tax* sono ordinarie ed effettuate, pertanto, in maniera analitica.

La nuova disciplina mutua dal regime forfetario una serie di condizioni e cause ostative all'accesso.

Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al citato comma 17, come per il forfetario:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al relativo regime premiale a seguito dell'applicazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale ai sensi dell'[articolo 9-bis](#), comma 9, D.L. 50/2017;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di differenti attività, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Come per il regime forfetario, vi sono le medesime cause ostative. Il [comma 19](#) prevede che non possono applicare l'imposta sostitutiva di cui al [comma 17](#):

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'UE o in uno Stato aderente all'Accordo See che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito da essi complessivamente prodotto;

c) i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'[articolo 10](#), comma 1, n. 8), D.P.R. 633/1972, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'[articolo 53](#), comma 1, D.L. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 427/1993;

d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'[articolo 5](#), Tuir, ovvero che controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;

e) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Vi sono, inoltre, le seguenti esclusioni per chi applicherà dal 2020 la nuova *flat tax*:

- i ricavi conseguiti e i compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta;
 - i contribuenti non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al [Titolo III](#), D.P.R. 600/1973 (pertanto non svolgono le funzioni di sostituto d'imposta);
 - i contribuenti sono esonerati dall'applicazione dell'Iva e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi [54-89](#), L. 190/2014.
- Infine, a differenza dell'esclusione dall'obbligo di fatturazione elettronica prevista per i forfetari, i contribuenti che applicano la *flat tax* sono tenuti ad adempiere gli obblighi di fatturazione elettronica previsti dal D.Lgs. 127/2015.